REGOLAMENTO (CEE) N. 416/87 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1987

recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varietà di viti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 [2], in particolare l'articolo 31, paragrafo 4,

considerando che la classificazione delle varietà di viti che possono essere coltivate nella Comunità è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2599/85 [4];

considerando che l'esperienza acquisita dimostra che i vini ottenuti da determinate varietà di viti per uva da vino che figurano da cinque anni nella classe delle varietà provvisoriamente autorizzate in talune unità amministrative francesi e italiane possono essere considerati normalmente di buona qualità; che è pertanto opportuno classificare tali varietà tra le varietà raccomandate per le stesse unità amministrative o per le unità amministrative limitrofe, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti [5], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia;

considerando che è opportuno completare la classificazione delle varietà di viti per uva da vino aggiungendo, tra le varietà raccomandate o autorizzate per talune unità amministrative francesi e italiane e per un'unità amministrativa tedesca, determinate varietà che figurano da almeno cinque anni nella classificazione per un'unità amministrativa limitrofa e che soddisfano quindi alle condizioni prescritte dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 347/79;

considerando che è opportuno completare la classificazione inserendovi una varietà di viti per uva da vino la cui attitudine colturale è stata riconosciuta soddisfacente previo esame; che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79, tale varietà può essere autorizzata provvisoriamente in talune unità amministrative francesi;

considerando che l'attitudine colturale di determinate varietà di viti per uva da vino che figurano da almeno cinque anni nella classe delle varietà provvisoriamente autorizzate in talune unità amministrative italiane è stata riconosciuta soddisfacente; che è pertanto opportuno classificare tali varietà definitivamente tra le varietà di viti autorizzate nelle stesse unità amministrative, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) 347/79;

considerando che l'attitudine colturale di una varietà di vite raccomandata in un'unità amministrativa italiana non è soddisfacente; che è quindi opportuno eliminare tale varietà dalla classificazione, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 347/79;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che i requisiti per il mantenimento di due varietà di viti tra le varietà raccomandate in un'unità amministrativa italiana non sono più soddisfatti; che è pertanto opportuno classificare tali varietà tra le varietà autorizzate per la stessa unità amministrativa, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79;

considerando che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 347/79, è opportuno completare la classificazione delle varietà di portinnesti per la Francia inserendovi una varietà la cui attitudine colturale è stata riconosciuta soddisfacente previo esame;

considerando che la selezione clonale in seno alla popolazione della varietà Courbu Blanc B ha consentito di distinguere senza ambiguità la varietà Petit Courbu B e di caratterizzarla in opposizione ai diversi cloni della varietà Courbu Blanc B; che, data la certezza dell'identità ampelografica della varietà Petit Courbu B, la quale consente di creare parcelle sperimentali omogenee è opportuno completare la classificazione delle varietà di viti inserendovi la varietà Petit Courbu B per le stesse unità amministrative e nella stessa classe in cui figura la varietà Courbu Blanc B;

considerando che è opportuno colmare una lacuna prevedendo la classificazione definitiva, tra le varietà autorizzate, di una varietà di vite che figura tra le varietà provvisoriamente autorizzate in un'unità amministrativa francese, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 347/79;

considerando che alcune varietà di vini da tavola non soddisfano più alle condizioni stabilite all'articolo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 347/79 per le varietà di viti raccomandate; che è quindi opportuno classificare tali varietà tra le varietà da uva da tavola autorizzate a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79;

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
[3] GU n. L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1.
[4] GU n. L 248 del 17. 9. 1985, pag. 5.
[5] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 75.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 è modificato in conformità di quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 è modificato come segue :

I. Al titolo I, sottotitolo I, il punto « II. Repubblica federale di Germania » è modificato come segue (i nomi delle varietà di viti vengono inseriti seguendo l'ordine alfabetico) :

2. **Regierungsbezirk Trier :**

alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Blauer Spätburgunder N.

II. Al titolo I, sottotitolo I, il punto « IV. Francia » è modificato come segue (i nomi delle varietà di viti vengono inseriti seguendo l'ordine alfabetico) :

6. **Dipartimento delle Alpes-Maritimes :**

alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (****).

7. **Dipartimento dell'Ardèche :**

punto A :

alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Alphonse Lavallée N e Aranel B (****) ;

punto B :

alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Alphonse Lavallée N e Aranel B (****).

11. **Dipartimento dell'Aude :**

punto A :

— alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Liliorila B, Perdea B e Semebat N,

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****) ;

punto B :

— alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Liliorila B, Perdea B e Semebat N ;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (******).

12. **Dipartimento dell'Aveyron :**

— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Segalin N ;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Segalin N.

13. **Dipartimento delle Bouches-du-Rhône :**

alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Alphonse Lavallée, Aranel B (******) e Chasselas.

15. **Dipartimento del Cantal :**

punto A :

— alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Arinarnoa N. Liliorila B, Perdea B, Segalin N e Semebat N ;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Segalin N.

(****) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1986 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

(******) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1986 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

19. **Dipartimento della Corrèze :**

— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Segalin N ;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Segalin N.

20. **Dipartimenti della Haute-Corse e della Corse du Sud :**

— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Chenin B ;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****).

24. **Dipartimento della Dordogne :**

— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Segalin N ;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****) e soppressa la varietà Segalin N.

26. **Dipartimento della Drôme :**

punto A :

alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Alphonse Lavallée N e Aranel B (*****) ;

punto B :

alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Alphonse Lavallée N e Aranel B (****).

30. **Dipartimento del Gard :**

— alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Arinarnoa N. Liliorila B, Perdea B, Segalin N e Semebat N ;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Alphonse Lavallée N, Aranel B (******) e Gros Vert B ; la varietà Segalin N è soppressa.

31. **Dipartimento della Haute-Garonne :**

alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (******).

32. **Dipartimento del Gers :**

— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Petit Courbu B ;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (******).

33. **Dipartimento della Gironde :**

alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****).

40. **Dipartimento delle Landes :**

— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Petit Courbu B ;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****).

46. **Dipartimento del Lot :**

— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Segalin N ;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****) e soppressa la varietà Segalin N.

47. **Dipartimento del Lot-et-Garonne :**

— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Segalin N ;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****) e soppressa la varietà Segalin N.

(****) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1986 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

(*****) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1986 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

(******) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1986 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

64. **Dipartimento dei Pyrénées-Atlantique :**

alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Petit Courbu B.

66. **Dipartimento dei Pyrénées-Orientales :**

anziché

« Le stesse varietà del dipartimento del Gard. Inoltre la varietà Tourbat B è raccomandata »,

leggi

« Le stesse varietà del dipartimento del Gard. Tuttavia, la varietà Tourbat B è raccomandata e le varietà Alphonse Lavallée N e Chasselas B non fanno parte delle varietà di viti autorizzate ».

79. **Dipartimento delle Deux-Sèvres :**

alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Arinarnoa N, Liliorila B, Perdea B e Semebat N.

81. **Dipartimento del Tarn :**

— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Segalin N ;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****).

82. **Dipartimento del Tarn-et-Garonne :**

— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Segalin N ;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****) e soppressa la varietà Segalin N.

83. **Dipartimento del Var :**

alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Alphonse Lavallée e Aranel B (*****).

84. **Dipartimento del Vaucluse :**

alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Aranel B (*****).

85. **Dipartimento della Vandée :**

alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Arinarnoa N, Liliorila B, Perdea B e Semebat N.

86. **Dipartimento della Vienne :**

alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Liliorila B, Perdea B e Semebat N.

III. Al titolo I, sottotitolo I, il punto « V. Italia » è modificato come segue (i nomi delle varietà di viti vengono inseriti seguendo l'ordine alfabetico) :

16. **Provincia di Mantova :**

alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Pinot grigio G, Pinot nero N e Sauvignon B.

17. **Provincia di Milano :**

— alla classe delle varietà di viti raccomandate sono soppresse le varietà Ancellotta N, Freisa N e Malvasia istriana B ;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Ancellotta N, Freisa N, Pinot bianco B, Pinot grigio G e Pinot nero N.

22. **Provincia di Trento :**

— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Chardonnay B ;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Chardonnay B (**).

(*****) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1986 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

26. **Provincia di Treviso :**

alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Franconia N e Tocai rosso N.

34. **Provincia di Bologna :**

alla classe delle varietà di viti autorizzate :

— è aggiunta la varietà Pinot grigio G ;

— è soppressa la sigla (*) che figura dopo le varietà Mostosa B e Terrano N.

36. **Provincia di Forlì :**

— alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Mostosa B e Terrano N ;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate sono soppresse le varietà Mostosa B (*) e Terrano N (*).

40. **Provincia di Ravenna :**

— alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Mostosa B e Terrano N ;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate sono soppresse le varietà Mostosa B (**) e Terrano N (**) ed è soppressa la sigla (**) figurante dopo la varietà Ancellotta N.

44. **Provincia di Grosseto :**

alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Pinot bianco B e Sauvignon B.

67. **Provincia di Chieti :**

alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Moscato bianco B.

68. **Provincia dell'Aquila :**

alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Moscato bianco B.

IV. Al titolo II, il punto « III. Francia », numero 1, è modificato come segue (i nomi delle varietà di viti vengono inseriti seguendo l'ordine alfabetico) :

a) alla classe delle varietà raccomandate sono soppresse le varietà :

Clairette (tutte le varietà), Jaoumet B, Madeleines (tutte le varietà), Mireille B, Muscat d'Alexandrie B, Œillade N, Olivette B, Perlette B, Sultanine B e Valensi N ;

b) alla classe delle varietà autorizzate sono aggiunte le varietà :

Clairette (tutte le varietà), Jaoumet B, Madeleines (tutte le varietà), Mireille B, Muscat d'Alexandrie B, Œillade N, Olivette B, Perlette B, Sultanine B e Valensi N.

V. Al titolo IV, lettera B, il punto « III. Francia » è modificato come segue : è aggiunta la varietà Gravesac.